

PRIMO PIANO

Howden, altre due acquisizioni

Prosegue la campagna acquisti di Howden Group in Italia. La società, che ha fra l'altro aperto recentemente un ufficio a Mestre, ha annunciato ieri, con una nota, di aver acquisito Nord Est Insurance Broker e Asi. I termini finanziari delle due operazioni non sono stati resi noti. Nord Est Insurance Broker, come si legge nella nota, "è stata fondata nel 1989 ed è oggi un affermato broker assicurativo indipendente con relazioni di lunga data con clienti del mercato locale di medio e alto livello". Asi è stata invece istituita nel 2008 ed "è un broker specializzato in cauzioni e liberi professionisti". Per Luigi Sturani, regional ceo di Howden Europe, le due realtà sono "broker molto apprezzati, con team di talento, e siamo entusiasti di poterle accogliere in Howden: entrambe le acquisizioni – ha affermato – sono fondamentali per espandere il nostro portafoglio di prodotti specialty in Italia e definire una rete distributiva locale".

Per Howden, approdata un anno fa in Italia, si tratta della quinta acquisizione nel nostro mercato: lo scorso luglio aveva assunto il controllo del broker Andrea Scagliarini, a febbraio era stata la volta di Tower e a marzo è arrivata l'acquisizione da oltre 200 milioni di euro di Assiteca, il più grande broker indipendente in Italia.

Giacomo Corvi

IL PUNTO SU...

L'impignorabilità delle polizze unit e index linked

La Cassazione si è posta in linea con la Corte di Giustizia Europea nell'affermare la perfetta natura di assicurazione delle coperture vita di ramo III. La ragione risiede nell'esistenza del rischio demografico come base del contratto tra compagnia e assicurato

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6319/2019, ha da ultimo sancito l'impignorabilità dei prodotti vita di ramo III (unit o index linked).

La questione, tutt'altro che banale per i riflessi che comporta nell'ambito del mercato assicurativo, è stata oggetto per lungo tempo di dibattito giurisprudenziale. Prima di entrare nel merito della pronuncia sopra richiamata, quindi, si impone una seppur breve premessa di sistema per delineare le coordinate del tema.

L'articolo 1923 del Codice civile testualmente prevede: "Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [2901; 6 ss. l.f.] e quelle relative alla collazione [737], all'imputazione [747] e alla riduzione delle donazioni [555]".

Il primo comma della norma sancisce l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente e al beneficiario di un'assicurazione sulla vita.

La finalità di tale privilegio accordato dal legislatore alle polizze vita deve individuarsi nella natura previdenziale di tali contratti, che accorda al contraente/beneficiario una posizione più meritevole di tutela rispetto a quelli che sono invece gli interessi dei terzi creditori.

LE RAGIONI DI PRONUNCIAMENTI NON SEMPRE CONCORDI

Una prima importante precisazione è quella per cui l'art. 1923 c.c. non fa alcuna distinzione tra i contratti dei diversi rami vita di cui all'art. 2 comma 1 del dlgs 7 settembre 2005, n. 209. (continua a pag. 2)



© iweny2019 - photos - emato



INSURANCE CONNECT
È SU FACEBOOK

Segui la nostra pagina



(continua da pag. 1)

Ciononostante, mentre con riferimento ai prodotti assicurativi sulla vita di ramo I, i cui premi sono investiti in gestioni interne separate, il principio di impignorabilità e insequestrabilità di cui all'art. 1923 cc. ha sempre trovato pacifica applicazione, qualche dubbio è stato posto con riguardo ai prodotti vita di ramo III (unit o index linked). Alcune pronunce isolate hanno disconosciuto per queste categorie di prodotti a contenuto più marcatamente finanziario, l'applicazione di tale normativa di favore. I sostenitori di tale orientamento hanno evidenziato che queste ultime, a differenza delle classiche polizze vita, prescindono dal garantire all'assicurato un risultato minimo e che proprio l'assenza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, farebbe classificare tali prodotti come dei veri e propri investimenti finanziari, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1923 c.c..

Proprio queste considerazioni hanno contribuito all'insorgere del lungo dibattito interpretativo, che pare tuttavia aver finalmente aver trovato una definitiva soluzione, grazie soprattutto al contributo reso dalla Corte di Giustizia Europea che, con sentenza del 31 maggio 2018, causa c-542/16, ha espressamente confermato la natura di assicurazione sulla vita dei prodotti unit linked anche qualora non sia garantita la restituzione del capitale, in quanto possono comunque comportare guadagni o perdite finanziarie all'assicurato o agli eredi in caso di suo decesso.

La Corte ha evidenziato che l'assicurazione sulla vita è tale allorché sussista la correlazione tra premio versato dall'assicurato e prestazione dell'assicuratore al verificarsi dell'evento oggetto del contratto. Ne deriva che ogniqualvolta un contratto preveda, a fronte del pagamento di un premio, la prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o di altro evento ivi previsto, diviene del tutto irrilevante ogni altra valutazione attinente alla sussistenza sia del rischio finanziario, sia di quello demografico.



© Flamingoimages - enviado

LA CASSAZIONE IN LINEA CON IL GIUDIZIO DELLA CORTE EUROPEA

In perfetta, e necessaria, adesione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea si colloca la sentenza della Cassazione richiamata in apertura del presente articolo, n. 6319 del 5 marzo 2019, avente a oggetto l'affermata nullità di un contratto assicurativo unit linked.

Il contratto, in quel caso, prevedeva una prestazione demografica in caso di decesso pari a una maggiorazione dello 0,1% del controvalore delle quote sottoscritte e che il costo della copertura ricadesse interamente a carico del contraente mediante prelievo annuale dal fondo assicurativo interno. La Cassazione al riguardo rilevava che la prestazione garantita fosse talmente esigua (identificando come "irrilevante" una copertura demografica dello 0,1%) che avrebbe dovuto portare i giudici di merito a dichiarare la nullità della polizza. Fissava quindi il seguente principio di diritto: "Nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria e assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve comunque rispondere ai principi dettati dal Codice civile, dal Codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria a essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del rischio demografico".

Per la Corte, dunque, anche le polizze unit linked devono essere trattate alla stregua di veri e propri contratti di assicurazione, "anche ove sia (nettamente, come nel caso trattato ndr) prevalente la causa finanziaria", dal momento che esse devono "comunque rispondere ai principi dettati dal Codice civile" appunto in materia di contratto di assicurazione in generale.

Il giudice di merito avrà dunque il compito di valutare la congruità "della copertura assicurativa [...] con riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia di investimento". In altri termini, se le polizze in parola sono "caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita)" e in parte qua riconducibili allo schema degli artt. 1882 e seguenti del Codice civile, è perché anch'esse si caratterizzano per il trasferimento dall'assicurato all'assicuratore del cosiddetto rischio demografico, legato al verificarsi di un evento della vita umana. Proprio a tale proposito, per la Cassazione, il giudice di merito dovrà verificare che "l'entità della copertura assicurativa" non sia "talmente irrisoria da vanificare completamente l'equilibrio delle prestazioni".

LA CENTRALITÀ DEL RISCHIO DEMOGRAFICO

In tal senso si era già espressa anche la giurisprudenza di merito con alcune interessanti pronunce, tra le quali vale la pena ricordare quella emessa il 13 giugno 2018 dal tribunale di Brescia per la chiarezza delle argomentazioni ivi riportate.

(continua a pag. 3)



© Manfredy - envato

(continua da pag. 2)

Il tribunale si è espresso in termini molto franchi in senso adesivo a quanto sopra esposto, confermando 1) la natura assicurativa delle polizze multi ramo; 2) i tratti distintivi della causa assicurativa e della causa previdenziale; 3) l'applicabilità

del beneficio di cui all'art. 1923 c.c. anche alle polizze unit linked.

Si richiamano i passaggi più importanti: "La componente mista finanziario-assicurativa (ramo III) costituisce soltanto uno dei profili che connotano la polizza in esame, non potendosi revocare in dubbio la piena riconducibilità al genus di investimento con finalità assicurativa della componente di ramo I e di quella di cosiddetti puro rischio, in quanto caratterizzate dall'assunzione da parte della compagnia di un rischio demografico".

"Alla luce di quanto sopra osservato non sussistono ragioni per escludere l'applicabilità alla polizza in esame dell'art. 1923 c.c., la cui ratio, consistente nel favor legislativo per gli investimenti privati con finalità assicurativa e lato sensu previdenziale, a sostegno del welfare pubblico (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, 31 marzo 2008, n. 8271), è pienamente estendibile al prodotto in questione, che mira al perseguimento di obiettivi analoghi".

Alla luce di quanto esposto, e partendo dal presupposto che il diritto dell'Unione Europea non considera l'assenza di una garanzia di restituzione del capitale investito un elemento ostativo alla qualificazione del contratto come assicurativo, sembra quindi potersi concludere che anche le polizze unit linked sono ricomprese nel novero dei contratti assicurativi sulla vita e dunque sono soggette a pieno titolo all'applicazione della disciplina di favore di cui all'art. 1923 c.c.

Sara Cali,
Studio THMR



RICERCHE

Catastrofi naturali, 270 miliardi di dollari in perdite

Preoccupano in particolare, secondo l'ultimo studio Sigma di Swiss Re, il gap di protezione e la crescita delle alluvioni

Le catastrofi naturali hanno provocato nel 2021 danni economici a livello globale per 270 miliardi di dollari, in rialzo del 33% rispetto ai 203 miliardi dell'anno precedente. In diminuzione invece l'impatto delle catastrofi causate dall'uomo, che passa dai 14 miliardi di dollari del 2020 agli attuali 10 miliardi. In totale, secondo l'ultimo studio Sigma di Swiss Re, fanno perdite economiche per 280 miliardi di dollari, in deciso aumento (+29%) rispetto all'anno precedente e a una media decennale ferma a 226 miliardi di dollari.

A preoccupare è soprattutto il gap di protezione: secondo i dati dello studio, soltanto 119 miliardi di dollari erano coperti da una qualche forma di garanzia assicurativa. "C'è un significativo gap di protezione in tutto il mondo e in Italia in particolare", ha commentato **Daniela D'Andrea**, ceo di Swiss Re Italia. "Sono molte – ha aggiunto – le azioni che il settore assicurativo può adottare: dalla promozione di misure preventive allo sviluppo di soluzioni assicurative innovative per rendere più efficace la risposta a un evento avverso".

Preoccupa anche la crescita del fenomeno delle alluvioni, rivelatesi particolarmente devastanti lo scorso anno in Europa, Cina e Stati Uniti. Sebbene gli uragani si confermino l'evento più distruttivo in termini di perdite economiche (il solo uragano *Ida*, per esempio, ha causato danni per più di 30 miliardi di dollari), le alluvioni causano infatti più di un terzo dei decessi e pesano sempre di più a livello economico: nel 2021 hanno pesato per 82 miliardi di dollari, pari al 23% delle perdite totali, di cui appena 20 miliardi assicurati. La società ha rilevato che negli ultimi dieci anni appena il 5% dei danni provocati da alluvioni era coperto da una qualche forma di assicurazione. Il livello di copertura resta tutt'oggi basso: il 34% in Europa, addirittura soltanto il 7% in Asia. "Le inondazioni colpiscono quasi un terzo della popolazione mondiale, più di qualsiasi altro evento naturale", ha osservato **Martin Bertogg**, head of catastrophe perils di Swiss Re. "Solo nel 2021, abbiamo assistito a più di 50 gravi eventi alluvionali in tutto il mondo – ha aggiunto – e data la portata della devastazione questo rischio merita la stessa attenzione degli altri, come gli uragani". Sull'impatto delle alluvioni si è espresso anche **Jérôme Jean Haegeli**, capo economista di Swiss Re, il quale ha ricordato che "l'anno scorso abbiamo avuto un altro campanello d'allarme: i re/assicuratori devono intraprendere al più presto ulteriori azioni per aiutare persone, imprese e società a diventare più resilienti: insieme al settore pubblico, l'industria può contribuire ad allontanare lo sviluppo dalle aree ad alto rischio e investire in misure protettive come le infrastrutture verdi".

G.C.



Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

**Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)**

oppure scarica l'app Insurance Review



ESG, LA STR

L'INTERVISTA **28** ATTUA

Strategie
in percorso
uscita graduale
Lecciso,
Gruppo Helvetia Italia

Zurich e Ga
le prossime

Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:
- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:
- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 5 aprile di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577